



# Città di Squillace

**-Provincia di Catanzaro-**

*Regolamento Sull' Imposta di Soggiorno  
nel Comune di Squillace*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del **06 luglio 2011**  
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **22 del 11 agosto 2014**

## INDICE

Articolo	1	Oggetto del regolamento
Articolo	2	Istituzione e presupposto dell'imposta
Articolo	3	Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
Articolo	4	Esenzioni e agevolazioni
Articolo	5	Misura dell'imposta
Articolo	6	Versamento dell'imposta
Articolo	7	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
Articolo	8	Controllo e accertamento dell'imposta
Articolo	9	Sanzioni
Articolo	10	Riscossione coattiva
Articolo	11	Rimborsi
Articolo	12	Contenzioso
Articolo	13	Rinvio a disposizioni di legge

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta e gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Squillace, per migliorare l'offerta turistica e i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell' imposta decorre dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Squillace **e censite con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale<sup>1</sup>**.

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L' imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Squillace, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## **Articolo 4<sup>2</sup>**

### **Esenzioni e agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i residenti nel Comune di Squillace;
  - b) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie viaggi e di turismo; l'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
  - c) gli animatori e ogni lavoratore dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in servizio presso le strutture ricettive di cui al presente regolamento;
  - d) le persone con disabilità grave ed il relativo accompagnatore previa produzione di idonea documentazione medica.
2. L'imposta è ridotta nella misura del 50% per il periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 aprile.
3. Ulteriori agevolazioni possono essere disposte con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.

---

<sup>1</sup> Comma così sostituito con delibera Consiliare n. 22/2014

<sup>2</sup> articolo così sostituito con delibera Consiliare n. 22/2014

## **Articolo 5**

### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Squillace dell'imposta di soggiorno dovuta, entro e non oltre cinque giorni dalla fine di ciascuna quindicina del mese ( 1/15 - 16/30-31), con le seguenti modalità:
  - a) mediante versamento postale sul c/c n. 1 1 6 1 6 8 8 5 intestato a Comune di Squillace – Servizio tesoreria;
  - b) mediante bonifico bancario sul c/c di tesoreria il cui codice iban è il seguente:  
IT 90 J 03067 04403 000000020107

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Squillace sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune;

## **Articolo 8**

### **Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.  
**2-bis. Ai fini dell'accertamento del presupposto di imposta, il Comune di Squillace può effettuare controlli periodici, anche attraverso l'ausilio della Polizia Municipale; il gestore della struttura ricettiva è obbligato ad esibire e a rilasciare copia della documentazione richiesta pena l'applicazione dell'art. 650 c.p.<sup>3</sup>**
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

---

<sup>3</sup> Comma così aggiunto con delibera Consiliare n. 22/2014

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 .
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

## **Articolo 12**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13**

### **Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.